



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino

Via S. Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR)  
Part. I.V.A.: 02098160514

tel. 0575/730299 - fax 0575/730201  
E – mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it

## GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

### Avviso per la concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche in abitazioni civili.

Vista la Legge regionale n. 47 del 9/9/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.G.R. 3/1/2005 n. 11/R;

Visto il Regolamento Unione approvato con deliberazione Consiglio n. 3 del 1/3/2013;

#### IL RESPONSABILE RENDE NOTO

l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da parte dei cittadini residenti nei Comuni della Valtiberina Toscana.

#### Art. 1 – Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Possono presentare domanda per accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:

- a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
- b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo che assumano la residenza negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere entro tre mesi dalla comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario, a cura dell'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione.

La domanda può essere presentata da coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero, l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al comma 1.

#### Art. 2 – Soggetti legittimati a percepire il contributo

Possono percepire i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre ai soggetti sopra indicati, coloro che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle unità immobiliari per le quali il disabile ha presentato domanda di contributo. Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all'articolo 1, essi dovranno sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto ed adesione.

#### Art. 3 – Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi ai contributi di cui al Titolo I bis della L.R. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- a) in tutte le civili abitazioni, incluse le relative pertinenze, definite ai sensi dell'art. 817 del Codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all'art. 1,
- b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'art. 117 del Codice civile.

#### Art. 4 – Tipologie di intervento

Gli interventi ammessi al contributo possono riguardare:

- a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e percettive;
- b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e percettive, quali:
  1. mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte di persone con problemi di mobilità,

2. strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili, 3. dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti,
4. dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

#### **Art. 5 – Contenuto, modalità e termini per la presentazione della domanda:**

La domanda, con applicata marca da bollo (attualmente del valore di € 16,00), deve essere presentata all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) e copia cartacea al Comune di residenza anagrafica, ovvero, ove è situato l'immobile oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

#### **La domanda deve essere presentata entro il 31 Dicembre di ciascun anno.**

La domanda può essere presentata anche direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Unione, o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine prescritto.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, esse comunque dovranno pervenire all'Ente improrogabilmente entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La domanda deve essere obbligatoriamente presentata prima dell'inizio dei lavori o dell'effettuazione degli acquisti.

La domanda dovrà essere compilata unicamente su apposito modulo che verrà distribuito dal Comune di residenza o scaricabile dal sito web dell'Unione.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal richiedente ed eventualmente dal soggetto sostenitore delle spese, dovrà riportare l'indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare ed installare, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1. fotocopia documento di identità in corso di validità,
2. copia conforme del certificato rilasciato dall'autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o sensoriale o cognitivo del richiedente, (qualora le certificazioni dell'autorità competente siano di vecchia data possono essere integrate da una certificazione della struttura pubblica che indichi le più recenti condizioni motorie).
3. preventivo di spesa e progetto dettagliato (relazione tecnica, computo metrico, elaborati grafici) relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, (nel caso di richiesta priva di interventi edilizi, è richiesta comunque, una planimetria catastale con l'individuazione dell'immobile),
4. preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all'acquisto ed installazione di attrezzature finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche,
5. copia conforme dell'ultima dichiarazione dei redditi della persona disabile che chiede il contributo o del familiare che lo dichiara a proprio carico, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 917/1986,
6. benessere del proprietario dell'unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario),
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i lavori non siano stati avviati o realizzati (art. 6 comma 1 D.P.G.R.T 3/1/2005 n. 11/R).

Il prezzario regionale dell'Umbria costituisce la base di riferimento per la definizione degli importi inerenti le opere edilizie oggetto di contributo

La domanda può riguardare un solo intervento o un insieme di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'art. 4 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art. 4 comma 1 lettera a), congiuntamente all'acquisto e installazione di una più attrezzature tra quelle indicate all'art. 4 comma 1 lettera b). In tal caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'art. 13.

Dopo la presentazione della domanda, il richiedente il contributo può realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo (formulazione della graduatoria), ciò non costituisce diritto all'agevolazione, in quanto solo l'adozione del provvedimento di ammissione al contributo (non il semplice inserimento in graduatoria) impegna l'Amministrazione dell'Unione alla sua erogazione, nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

#### **Art. 6 – Formazione della graduatoria e criteri per l'attribuzione del punteggio**

Il procedimento prevede l'esame delle domande per l'ammissibilità e la formulazione della graduatoria zonale, con attribuzione dei punteggi in applicazione dei criteri di legge, da parte della Commissione tecnica zonale.

I criteri per l'attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

In relazione alla gravità della disabilità viene attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100, nelle modalità di seguito indicate:

- a) persone non deambulanti con disabilità totale: max 70 punti/100 (70/100).  
Per persona non deambulante con disabilità totale deve intendersi colui che ha necessità, in via esclusiva, per gli spostamenti, di sedia a rotelle. Corrisponde ad invalido civile al 100% (1 C), o grave (G) per gli ultra sessantacinquenni con indennità di accompagnamento, con impossibilità a deambulare, o che dal verbale risulti essere in sedia a rotelle con handicap di gravità per impedita capacità motorie.
- b) persona con menomazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo fino a 60 punti/100 (60/100) con le seguenti specificazioni:
1. disabilità grave max. 40 punti;  
Per persona con disabilità grave deve intendersi colui che è riconosciuto invalido civile al 100% (1 C) o grave (G) per gli ultra sessantacinquenni, o con cecità parziale, o con sordomutismo, o con handicap (in tale ultimo caso è necessario anche il verbale di invalidità civile).
  2. disabilità completa max. 60 punti.  
Per persona con disabilità completa deve intendersi colui che è riconosciuto invalido civile al 100% (1 C) o grave (G) per gli ultra sessantacinquenni con indennità di accompagnamento per l'incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, o con cecità assoluta, o con handicap grave (HG) Legge 104/1992.

In relazione alla congruità degli interventi con la tipologia della disabilità certificata dalle competenti Commissioni delle A.S.L. o altre strutture competenti previste dalla legge, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti su 100 secondo le modalità di seguito riportate:

- a) intervento coerente con la disabilità accertata: max 15 punti/100 (15/100).  
Corrisponde ad intervento importante ai fini della qualità della vita. (es: montacarichi per evitare le scale a chi ha gravi difficoltà a deambulare)
- b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: max 30 punti/100 (30/100).  
Corrisponde ad intervento indispensabile al fine della qualità della vita. (Es: montacarichi per evitare le scale a chi ha capacità motorie impedito o, chi ha capacità motorie gravemente ridotte ed ha più di un piano di scale da fare). Si intende primo piano, quando il dislivello tra il marciapiede e l'estradosso del solaio è superiore ad 1,00mt.

Qualora al disabile venga riconosciuto un aggravamento dell'invalidità successivamente alla presentazione della domanda, il richiedente il contributo può presentare, entro e non oltre il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento, il relativo certificato rilasciato dalle Commissioni A.S.L. competenti.

In caso di parità di punteggio viene data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini I.R.P.E.F. direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo, ovvero, da chi l'abbia a carico, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 modificato dal Decreto Legislativo 12/12/2003, n. 344.

In caso di parità della situazione reddituale viene data priorità alla domanda del disabile avente l'età anagrafica minore.

La graduatoria viene approvata dalla Giunta dell'Unione e resa pubblica all'albo on line sia dell'Unione che dei Comuni associati, entro il 31 marzo di ciascun anno.

#### **Art. 7 – Ammissione con riserva ed esclusione dalla graduatoria:**

Sono ammesse con riserva le domande corredate di certificato di inabilità di carattere temporaneo che richiedono la rivalutazione da parte della Commissione medica competente; le medesime devono essere regolarizzate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, mediante presentazione di certificato di inabilità permanente, pena l'esclusione.

Sono motivo di esclusione della domanda:

- la mancanza della sottoscrizione della medesime da parte del richiedente,
- la mancata presentazione di relazione tecnica, computo metrico ed elaborati grafici.

#### **Art. 8 – Ammissione al contributo**

L'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione, ricevuta l'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, comunica ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'art. 6 l'ammissione al contributo, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute mediante fatture quietanzate. Può essere concessa una proroga del suddetto termine di ulteriori 30 giorni, solo per gravi e comprovati motivi.

La comunicazione di cui al comma 1 impegna l'Unione all'erogazione del contributo nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

Qualora le risorse finanziarie regionali siano inferiori alle richieste ammesse, l'entità del contributo concedibile può essere ridotta, per decisione della Giunta dell'Unione, nella misura massima del 10% da utilizzare per le altre domande presenti in graduatoria.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi regionali assegnati alla zona, rimangono comunque valide per due anni successivi e sono valutate per la formulazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all'art. 6.

#### **Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo è effettuata dall'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione, previa verifica dell'esecuzione delle opere, dell'acquisto ed installazione delle attrezzature e della residenza anagrafica, da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune territorialmente competente, e della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, mediante fatture quietanzate, le quali dovranno risultare emesse in data successiva alla presentazione della domanda, pena il non riconoscimento della relativa spesa.

Nel caso in cui le spese di realizzazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano state sostenute dal soggetto legittimato a percepire il contributo, le fatture e le relative quietanze dovranno essere intestate al soggetto medesimo, il quale dovrà aver sottoscritto la domanda per conferma del contenuto ed adesione, pena il non riconoscimento del contributo concesso.

**L'erogazione del contributo è subordinata al finanziamento di previsione regionale per la relativa annualità.**

#### **Art. 10 – Decadenza e revoca del contributo**

La mancata presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute mediante fatture quietanzate, entro i termini comunicati al beneficiario da parte dell'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione al momento dell'ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.

In caso di opere e/o acquisti e installazione di attrezzature realizzati parzialmente, l'Ufficio Tecnico del Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo alla presenza del soggetto beneficiario del contributo o del Tecnico da quest'ultimo incaricato, allo scopo di quantificare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso è garantito il rispetto di limiti percentuali di cui agli artt. 11 e 12.

Qualora le opere realizzate e gli strumenti acquistati non risultino conformi alla documentazione tecnica allegata alla domanda, viene disposta la revoca del contributo.

La domanda perde efficacia qualora viene meno il requisito per il contributo prima di avere realizzato le opere o effettuato gli acquisti (trasferimento di residenza del soggetto richiedente il contributo).

Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo, perdita dei requisiti, decesso anteriore all'esecuzione degli interventi, sono riutilizzate a scorrimento della prima graduatoria di riferimento.

In caso di decesso anteriormente all'esecuzione dei lavori la domanda decade.

#### **Art. 11 – Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie**

Per la realizzazione di opere edilizie, indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) possono essere concessi contributi regionali in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le tecniche, e comunque, per un importo non superiore ad €. 7.500,00.

#### **Art. 12 – Entità massima erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature**

Per l'acquisto e l'installazione di attrezzature, indicate all'art. 4 comma 1 lettera b), possono essere concessi contributi regionali in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, e comunque, per un importo non superiore ad €. 10.000,00.

#### **Art. 13 - Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda**

Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso, come definito dall'art. 5 comma 8, che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art. 4 comma 1 lettera a), congiuntamente all'acquisto e installazione di una più attrezzature tra quelle indicate all'art. 4 comma 1 lettera b) l'ammontare massimo del contributo regionale erogabile, per ciascuna domanda, è dato dalla somma dei contributi relativi alle tipologie di intervento come definite all'art. 11 e 12, fino ad un massimo di €. 17.500,00.

**Art. 14 – Limiti per l'erogazione del contributo**

A ciascun richiedente, per uno stesso edificio ( plurifamiliare o condominiale), può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.

**Art. 15 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del Regolamento dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche, l'Unione procederà a verifiche e controlli a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il soggetto richiedente decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, l'Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici comunali di residenza o all'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione.

Sansepolcro, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

(\_\_\_\_\_)